



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

OGGETTO: Associazione 'Accademia Kronos', Sezione di Viterbo - Competenze delle guardie volontarie zoofile - Osservazioni sulla circolare n.557/PAS/U/019136/10173.A(1) del 20.11.2013

ALLA PREFETTURA-UTG DI VITERBO
(Rif.n.7049 del 24.2.2014, n.10060 del 18.3.2014 e 29962 del 13.8.2014)

Con le note in riferimento, codesta Prefettura UTG ha chiesto le valutazioni dello scrivente in merito ad alcune osservazioni formulate da talune associazioni protezionistiche animaliste con riguardo alla circolare di cui all'oggetto.

I rilievi mossi riguardano:

- a) l'affermazione per cui le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n.189/2004 non possano esercitare in via automatica anche compiti di vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto abilitativo dell'amministrazione provinciale;
- b) la asserita ulteriore conseguenza di tale affermazione per cui, essendo limitati alla materia del maltrattamento degli animali i compiti delle stesse guardie, esse non sarebbero titolari neanche di compiti di vigilanza cosiddetta ambientale, intesa come attività di accertamento di illeciti in materia di inquinamento, discariche abusive, etc..

In ordine alla prima questione, anche a seguito di un ulteriore approfondimento, questo Ufficio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, secondo il quale le guardie volontarie nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell'art. 6 citato sono abilitate alla vigilanza nei limiti del campo di applicazione della legge n. 189/2004, che riguarda il divieto di maltrattamento degli animali e di loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, senza fare alcun riferimento alla diversa materia della vigilanza venatoria; ciò a differenza della espressa attribuzione di compiti di vigilanza venatoria operata dall'art. 27, co. 3, della legge n. 157/1992 a favore delle 'guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali'.

Questo Ufficio ribadisce l'avviso che tali ultime guardie, riconosciute sulla base della legislazione regionale, non coincidono con quelle nominate dal Prefetto a termini della legge statale citata, né il loro regime giuridico può considerarsi il medesimo.

Le guardie regionali, tra l'altro, nello svolgimento dei compiti di vigilanza zoofila ad esse demandati, non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate dal Prefetto ai sensi di tale norma "nei limiti dei





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina". D'altra parte, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la nomina del Prefetto conferisce alle guardie volontarie l'abilitazione ad operare in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi rispetto alle guardie venatorie¹.

Tale orientamento risponde non solo ad esigenze di coerenza formale con la lettera delle disposizioni in materia (l'art.27, co.3 l'art.6, co.2, citati), ma anche ad una esigenza di armonia sostanziale con il principio per cui non compete allo Stato la individuazione in concreto dei soggetti cui può essere conferita la qualifica di guardia venatoria volontaria (art.163, co.3, D.Lgs.n.112/1998).

Va ricordato che lo stesso art.27 della L.157/1992, stabilisce (comma 4) che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa solo a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di un apposito esame e all'esito di un corso di formazione organizzato anch'esso a livello locale (v. pure il comma 6), mentre, come già detto, la competenza al riconoscimento della nomina di ciascuna guardia volontaria, prima statale, è stata trasferita alle province.

E' evidente che ove si ritenesse che il decreto prefettizio di nomina di guardie giurate 'zoofile' ex art. 6 della L. n. 189/2004, il quale non prevede la partecipazione ad alcun corso di formazione preliminare alla vigilanza sulla caccia, abilitasse di per sé, in modo automatico, anche alla vigilanza in tale campo, si avrebbe una indebita 'incursione' statale in una materia e in ordine a determinazioni ormai riservate alle Amministrazioni territoriali, abilitando peraltro anche operatori privi della specifica qualificazione professionale specificamente richiesta a livello locale.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti sia nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento provinciale, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero.

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la vigilanza ambientale.

¹ Si richiama, in particolare, la sentenza n.23631 dell'11.6.2008 che, in un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zoofile nominate ai sensi dell'art.6 della legge n.189/2004, ha dichiarato illegittimo il sequestro perché operato da agenti non abilitati ad eseguirlo, distinguendo chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate dei classici animali domestici o di compagnia) e dalla legge n.157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività di caccia).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Si osserva difatti che non si rinviene nella legislazione statale vigente in materia alcuna norma che preveda il riconoscimento, da parte del Prefetto, di guardie giurate volontarie titolari di generali compiti e poteri di vigilanza ambientale.

Semmai l'art.27, co.2, della richiamata legge quadro sulla caccia n.157/1992 contiene un riferimento alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali, evidentemente presupponendo una competenza legislativa regionale per quel che riguarda il riconoscimento di guardie destinate alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Varie Regioni hanno esercitato siffatta potestà istituendo, con proprie leggi, servizi di vigilanza ecologica sul proprio territorio, stabilendo altresì le procedure e i requisiti richiesti per il riconoscimento delle cosiddette GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) nonché i compiti loro assegnati.

Lo stesso art.18, co.5 della L.n.349/1986, citato dall'associazione Accademia Kronos a sostegno della tesi della competenza del Prefetto al riconoscimento di guardie "ambientali", non prevede affatto tale competenza, limitandosi a riconoscere alle associazioni individuate ai sensi dell'art.13 della stessa legge la legittimazione attiva nei giudizi di danno ambientale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

/RS/